

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2018, n. 1575

AIR BP Italia S.p.A. - Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di deposito di carburante per aviazione all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bari Palese - Espressione atto di intesa ai sensi dell'art. 57 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra Stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i), riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con gli articoli 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche*", lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In applicazione dei predetti artt. 57 e 57 bis, l'AIR BP Italia S.p.A. con istanza del 27.11.2017 ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di deposito di carburante per aviazione per complessivi mc. 50, costituito da un serbatoio da mc. 25 per benzina AVGAS 100LL, un serbatoio da mc. 25 per benzina AVGAS UL91 e un distributore con doppio erogatore di carico e scarico delle autocisterne, all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bari Palese.

Il Mise con nota prot. 29785 del 18.12.2017 ha avviato il procedimento con l'indizione di apposita Conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dal D.lgs 30 giugno 2016, n. 127.

Ai fini del rilascio degli atti d'intesa la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ha avviato l'istruttoria propedeutica finalizzata ad acquisire i pareri tecnici attraverso le strutture regionali competenti in materia di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali ed Urbanistica. A tal fine, con nota prot. 160/5020 del 19.12.2017, è stata inviata alle predette strutture regionali la documentazione trasmessa dal MISE con la convocazione della conferenza.

Con nota prot. n. 328 del 12.1.2018 il Dirigente regionale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio ha comunicato di ritenere che il progetto presentato, ai soli fini paesaggistici, non è in contrasto con il Piano

Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con DGR n. 176 del 16.2.2015, in quanto le opere oggetto della domanda non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

Con nota prot. n. 5719 del 21.6.2018 Il Dirigente regionale della Sezione Urbanistica, Servizio Programmazione negoziata e Riqualificazione Urbana in merito alle opere in questione non ha rilevato specifiche competenze regionali in considerazione che il riscontro della conformità urbanistica delle opere da realizzarsi in prima istanza è di competenza dell'Amministrazione comunale di Bari quale soggetto preposto all'attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Si dà atto che, effettivamente, il Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata, con nota prot. n. 203787/2018, indirizzata al Mise, ha espresso parere urbanistico edilizio favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Con nota prot. n.331 del 12.01.2018 Il Dirigente regionale della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che, visti i limiti di assoggettabilità relativi ai *"Prodotti petroliferi e combustibili alternativi"* elencati nella parte 2 *"sostanze pericolose specificate"* dell'allegato 1 del D.lgs 105/2015 (in particolare quello riguardante la soglia inferiore pari a 2.500 t.) e considerata la capacità complessiva del deposito pari a 50 mc., l'intervento non risulta assoggettato ai disposti di cui al D.lgs 105/2015. Con la medesima nota la citata Sezione regionale chiede all'Ente Nazionale dell'Aviazione (Enac) se nel Piano di Sviluppo dell'Aeroporto di Bari Palese, approvato con nota prot. 0116581/ipp del 14.9.2011, sia stata considerata l'eventuale assoggettabilità ai dettami del D.lgs 105/2015 del complesso di interventi che interessano e/o coinvolgono la presenza di sostanze Seveso. Tanto in considerazione che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.lgs 105/2015, *"per presenza di sostanze pericolose"* si intende *"la presenza reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdite di controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'Allegato 1"*,

Con nota prot. n. 3542 del 7.3.2018 Il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia ha dichiarato che il Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan) è stato rilasciato con provvedimento n. 277 del 19.11.2014 e quindi antecedente all'entrata in vigore del D.lgs 105/2015 e, con successiva nota prot. n. 10650 del 19.6.2018, ha dichiarato altresì che nel Piano di Sviluppo Aeroportuale, nella configurazione di massima espansione, il quantitativo massimo di carburanti potrà raggiungere 100 mc. di prodotti petroliferi (pari a 800 t.) e che attualmente, compreso il quantitativo di mc. 50 richiesto da Air BP Italia S.p.A., il quantitativo di prodotti petroliferi complessivamente presente sarà pari a 480 mc. (pari a 384 t.) e quindi non sussistono le condizioni per l'applicazione del D.lgs 334/1999.

Con nota prot. n. 6948 del 26.6.2018 Il Dirigente regionale della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha preso atto che i quantitativi massimi *"reali o previsti"* presenti all'interno dell'aeroporto di Bari Palese risultano inferiori ai limiti di assoggettabilità di cui al D.lgs 105/2015, giusta dichiarazione da parte del Direttore Generale di AdP con la citata nota del 19.6.2018.

Con nota prot. n. 18855 del 25.7.2018 il MISE ha trasmesso la determina n. 18810 del 24 luglio 2018 di conclusione favorevole del procedimento ritenendo sussistere i presupposti per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione, *"fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione come previsto dall'articolo 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Sulla base di tutto quanto sopra espresso, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni e nel rispetto di quanto previsto nei sopra citati pareri tecnici regionali, si propone l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente l'autorizzazione alla Società Air BP Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio di un impianto di deposito di carburante per aviazione all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bari Palese.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con pareri modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel rispetto di quanto previsto nei pareri tecnici regionali che qui si intendono integralmente richiamati, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente l'autorizzazione richiesta dall'Air BP Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio di un impianto di deposito di carburante per aviazione all'interno del sedime aeroportuale dell'aeroporto di Bari Palese;
- di demandare alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO